

Nota

Legge di conversione del decreto-legge PNRR 19/26: analisi delle principali novità

Indice

Premessa	2
Previdenza complementare	3
Federalismo fiscale	6
Ambiente	7
Disabilità e non autosufficienza	8
Istruzione e Ricerca	11
Sanità	15
Assegno Unico e universale per i figli a carico	18
Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali	20
Trasporti	22
Fondi di coesione	25
Pubblica amministrazione	26
Approfondimento	28
Il nuovo quadro finanziario programmatico del PNRR: le differenze con il quadro precedente ...	28

Roma, 27 aprile 2026



Premessa

Il 21 aprile 2026 è entrata in vigore la legge n. 50 del 20 aprile 2026 di conversione del decreto-legge 19/26 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.”. [Qui](#) il testo coordinato.

Il 30 marzo 2026, durante l’iter parlamentare, è stata pubblicata un’ ulteriore rimodulazione del PNRR ([qui](#) il nostro approfondimento) e sono state adottate le “[Linee guida PNRR. Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone](#)” che, pur essendo principalmente indirizzate ai comuni e alle loro associazioni, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutti gli attori coinvolti nella realizzazione degli investimenti del Piano. Nel confermare il giudizio che, come CGIL, abbiamo già espresso il 3 marzo 2026 in sede di [audizione](#) presso la V Commissione della Camera dei deputati, alle cui schede di lettura rimandiamo per le parti non modificate in sede parlamentare, analizziamo le principali novità introdotte nella legge di conversione.

Previdenza complementare

Art. 29 commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione), comma 11-bis (Differimento della decorrenza della nuova normativa sul diritto del lavoratore ai versamenti a una nuova forma di previdenza complementare)

L'articolo 29 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene su profili rilevanti della disciplina della previdenza complementare e della vigilanza COVIP. In particolare, il comma 1 introduce nel d.lgs. n. 252/2005 il nuovo **art. 19-sexies**, che prevede l'adesione dei soggetti vigilati dalla COVIP a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari; il comma 11-bis dispone invece il rinvio al **31 ottobre 2026** della decorrenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 201, lettera c), della legge n. 199/2025, cioè della norma relativa alla cosiddetta portabilità del contributo datoriale.

Commento

1. Sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie

Confermiamo la nostra valutazione critica sull'impianto introdotto dall'articolo 29, comma 1. La disposizione inserisce nel sistema della previdenza complementare un meccanismo obbligatorio di risoluzione stragiudiziale delle controversie, attribuendo alla COVIP un'ampia potestà regolatoria in ordine alle procedure, alla composizione dell'organo decidente, ai criteri di funzionamento e, più in generale, all'assetto complessivo del sistema.

Il testo approvato ha eliminato il riferimento agli enti previdenziali privatizzati di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, circoscrivendo l'ambito della norma ai soli soggetti vigilati dalla COVIP ai sensi del d.lgs. n. 252/2005. Tale scelta rafforza, tuttavia, un elemento di criticità: nella prassi, sono proprio le casse privatizzate a presentare un fabbisogno più marcato di strumenti strutturati di composizione stragiudiziale, anche in ragione della maggiore incidenza di situazioni contenziose. La limitazione dell'ambito ai soli fondi di previdenza complementare negoziale risulta, pertanto, non coerente rispetto alle effettive esigenze del sistema.

Pur condividendo l'esigenza generale di rafforzare gli strumenti di tutela degli iscritti, si ritiene che la norma intervenga in modo improprio su un sistema – quello della previdenza complementare negoziale – costruito nel tempo attraverso la contrattazione collettiva, la bilateralità e la partecipazione paritetica delle parti istitutive. L'introduzione di un meccanismo obbligatorio, disciplinato in larga parte in via regolamentare dall'autorità di vigilanza, altera tale equilibrio senza che vi sia stato un preventivo e adeguato confronto con le parti sociali. Per queste ragioni, la CGIL ha già richiesto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 29, che introduce l'articolo 19 sexies nel d.lgs. 252/05, e il rinvio della materia a un apposito tavolo di confronto.

La criticità non è soltanto di natura politica, ma anche ordinamentale. Demandare alla COVIP una disciplina così ampia su aspetti che incidono direttamente sui rapporti tra fondi e iscritti comporta il rischio di trasferire nella sede regolamentare decisioni che attengono a diritti soggettivi, all'organizzazione degli enti e al rapporto tra autonomia negoziale e vigilanza pubblica. A ciò si aggiunge il rischio di sovrapposizioni e incertezze applicative rispetto alla disciplina generale della mediazione civile.

Per tali ragioni, la CGIL ribadisce la propria contrarietà alla compressione dell'autonomia ordinamentale dei fondi negoziali e all'indebolimento del ruolo delle parti sociali. Si rende pertanto necessario riconsiderare l'impostazione della norma e riaprire un confronto strutturato, finalizzato



alla definizione di eventuali strumenti di composizione delle controversie coerenti con la natura della previdenza complementare negoziale.

2. Sul rinvio della portabilità del contributo datoriale

*Sul secondo versante, l'articolo 29, comma 11-bis, contiene un elemento che va registrato positivamente, anche se in modo non risolutivo. Il decreto rinvia infatti al **31 ottobre 2026** l'entrata in vigore della disposizione che potrebbe consentire la portabilità del contributo datoriale verso forme pensionistiche diverse da quelle negoziali individuate dalla contrattazione collettiva. Si tratta di un primo passo utile, perché prende atto delle forti criticità sollevate in questi mesi dalle parti sociali ed evita l'apertura di forti dubbi interpretativi, legati in particolare ai casi in cui l'esistenza stessa del contributo datoriale viene vincolata dai CCNL all'adesione a uno specifico fondo. Il rinvio, da solo, però non basta, in quanto quella norma va cancellata del tutto, così da offrire maggiori certezze ai cittadini e al sistema dei fondi pensione.*

La CGIL considera infatti sbagliata nel merito la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026, che ha soppresso, nell'art. 14, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 252/2005, il riferimento ai limiti e alle modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi. L'effetto perseguito dalla norma è quello di consentire che il contributo datoriale segua il lavoratore anche nel caso di trasferimento della posizione verso un fondo aperto o un PIP, sottraendo questa materia alla regolazione negoziale.

Questo impianto è inaccettabile per una ragione di principio e per una ragione di tutela concreta. Il contributo datoriale non è una liberalità dell'impresa né un incentivo neutro: è una quota di retribuzione differita conquistata attraverso la contrattazione collettiva, costruita dentro un equilibrio che tiene insieme TFR, contribuzione del lavoratore, contribuzione del datore, governance paritetica del fondo e finalità previdenziale. Consentirne l'uscita dal perimetro dei fondi negoziali significa colpire direttamente la natura collettiva della previdenza complementare e spostare risorse contrattuali verso prodotti di mercato.

*Vi è poi un profilo decisivo di tutela dei lavoratori e del loro risparmio previdenziale. I numeri mostrano che i costi medi delle diverse forme pensionistiche non sono affatto equivalenti: secondo i dati COVIP aggregati al 31 dicembre 2025, l'ISC medio è pari a **0,36** per i fondi negoziali, **1,06** per i fondi aperti e **1,84** per i PIP. Ciò significa che lo spostamento del contributo datoriale verso forme mediamente più costose può tradursi, nel lungo periodo, in una riduzione del montante accumulato e quindi in un danno concreto per lavoratrici e lavoratori. Il punto non è dunque ampliare astrattamente le opzioni individuali, ma proteggere in modo effettivo il risparmio previdenziale da scelte che rischiano di risultare più onerose e meno vantaggiose.*

Esiste, inoltre, un profilo sistemico che non può essere sottovalutato. La portabilità del contributo datoriale fuori dai fondi negoziali introduce maggiore incertezza nei flussi contributivi futuri, indebolendo la stabilità del sistema e la capacità dei fondi negoziali di operare come investitori istituzionali di lungo periodo. Questo incide non solo sull'equilibrio previdenziale, ma anche sulla possibilità di sostenere investimenti nell'economia reale, nelle infrastrutture, nella transizione ecologica e in altri ambiti coerenti con la natura di investitori pazienti dei fondi pensione.

Per la CGIL, quindi, il rinvio disposto dall'articolo 29, comma 11-bis, va considerato solo come una misura che, seppure positiva, resta temporanea e insufficiente. È positivo nella misura in cui interrompe almeno per qualche mese l'immediata efficacia di una norma sbagliata, ma non risolve il problema. L'obiettivo deve restare l'abrogazione integrale della disposizione sulla portabilità del contributo datoriale, così da eliminare qualunque possibilità di destinare fuori dai fondi negoziali una componente retributiva costruita dalla contrattazione collettiva e finalizzata a rafforzare la tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori.



In questo quadro, va anche ribadito che non sono condivisibili letture semplificate della disciplina. Come già evidenziato nel documento CGIL, una lettura sistematica del d.lgs. n. 252/2005, in coordinamento con l'art. 8, comma 2, conferma comunque la centralità della contrattazione collettiva nella determinazione della misura e della destinazione della contribuzione datoriale. Ma proprio per evitare incertezze interpretative e contenziosi, la soluzione più corretta resta una sola: eliminare la norma che ha aperto alla possibilità della portabilità del contributo datoriale verso forme pensionistiche di mercato.



Federalismo fiscale

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

L'introduzione dell'articolo 5-bis nel decreto-legge 19/2026 delinea un quadro d'azione per il rafforzamento del federalismo fiscale, pur ponendo sfide applicative che richiedono un'attenta valutazione. La norma, nel prevedere l'istituzione di un fondo alimentato da una quota fino all'1% del recupero dell'evasione, riconosce la necessità di dotare le Regioni di risorse proprie per l'innovazione tecnologica e la formazione.

Commento

Il legame diretto tra l'accantonamento e i risultati già conseguiti potrebbe generare un paradosso operativo: le amministrazioni che presentano un tax gap più elevato e infrastrutture meno evolute rischiano di avere a disposizione minori risorse per finanziare quel salto qualitativo necessario a invertire la tendenza. In questo senso, la misura appare più come un premio all'efficienza già maturata che come uno strumento di riequilibrio strutturale per gli enti in maggiore difficoltà. Inoltre, la focalizzazione esclusiva sui tributi gestiti direttamente dalle Regioni, pur incentivando l'autonomia amministrativa, potrebbe scontarsi con la complessità del panorama tributario locale, dove la cooperazione con le agenzie centrali resta un pilastro fondamentale. Se l'obiettivo ultimo del PNRR è l'abbattimento del tax gap attraverso l'interoperabilità delle banche dati, la sfida sarà evitare che questa autonomia si traduca in una frammentazione dei sistemi informativi. Il rischio è che l'investimento in nuove attrezzature e supporti digitali, se non coordinato a livello nazionale, non riesca a incidere profondamente sulle cause sistemiche dell'evasione regionale, limitandosi a un pur utile ammodernamento degli uffici senza però garantire quella trasparenza e uniformità di controllo che la riforma fiscale complessiva richiederebbe per essere pienamente efficace.



Ambiente

Articolo 14-bis.

(Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti)

L'articolo ha l'obiettivo di identificare i criteri per la definizione di un prodotto in plastica riutilizzabile, e quindi non sottoposto alle misure di riduzione dei prodotti monouso previste dalla direttiva Europea 2019/94, recepita in Italia con il decreto legislativo 196/2021.

Commento

*La mancata definizione di criteri di classificazione dei prodotti **riutilizzabili** ha determinato il diffondersi di prodotti, venduti come tali, ma molto simili ai prodotti monouso e che quindi possono indurre il consumatore a gettarli dopo un unico utilizzo. Era pertanto necessario intervenire per colmare il vuoto normativo individuando criteri oggettivi e chiari per la definizione ed etichettatura dei prodotti riutilizzabili. Resta da verificare se i criteri individuati dal Governo definiscano effettivamente prodotti solidi e durevoli, che possono essere lavati e riutilizzati decine se non centinaia di volte o se si tratti di un modo per legittimare la produzione di prodotti destinati a essere gettati dopo un unico, o pochissimi utilizzi, aggirando la normativa di riferimento con gravi ripercussioni per l'impatto dell'inquinamento da plastica, il consumo di materia ed energia, le emissioni di CO2.*

Disabilità e non autosufficienza

Art. 4 comma 4–quarter

(Disposizioni transitorie sull'accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni)

All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».

Commento

Con la modifica del comma 7 dell'articolo 28 del D.lgs. 29/2024 si dispone l'esclusione dei soggetti ultrasettantenni dalla sperimentazione del nuovo sistema di valutazione della disabilità prevista dal D.lgs. 62/2024, attualmente in corso in circa 60 province e avviata progressivamente da gennaio 2025.

Tale categoria era stata inizialmente ricompresa nel nuovo percorso delineato dalla riforma del sistema di valutazione per le persone con disabilità; tuttavia, attraverso il differimento dei tempi di attuazione per gli ultrasettantenni, si prospetta di fatto un ritorno al regime previgente.

Ne consegue la necessità di procedere con urgenza alla riattivazione delle Commissioni operanti presso le Aziende Sanitarie Locali, precedentemente soppresse nelle province interessate dalla sperimentazione, in ragione del trasferimento integrale del processo valutativo all'INPS. Tali Commissioni dovrebbero essere ricollocate all'interno dei PUA (Punti Unici di Accesso), nell'ambito delle UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale).

Si rende inoltre opportuno verificare se sia prevista la reintroduzione del certificato medico secondo il modello antecedente all'avvio della procedura sperimentale.

Le modifiche prospettate sono suscettibili di determinare ulteriori criticità per le persone in condizioni di elevata fragilità. Come già più volte da noi denunciato, nelle province interessate dalla sperimentazione si registrano diffuse difficoltà nell'ottenimento del certificato medico introduttivo e nella conclusione del procedimento di valutazione unica, a causa delle molteplici problematiche emerse in fase applicativa.

L'aggiornamento normativo in esame, presumibilmente volto ad alleggerire il carico operativo dell'INPS, attualmente impegnato nell'implementazione delle innovazioni introdotte dal D.lgs. 62/2024, rischia di generare rilevante incertezza, nonché ulteriori disagi e ritardi nell'effettiva esigibilità dei diritti da parte della popolazione ultrasettantenne.

Art. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

L'articolo 7 del Decreto prosegue il percorso di sperimentazione della cosiddetta "Riforma della disabilità", prevista dal D.lgs. 62/2025, in materia di valutazione della condizione di disabilità e di elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Il comma 1 estende, a decorrere dal 1 marzo 2026, le attività di sperimentazione della riforma in materia di disabilità, prevista dal D.lgs. 62/2024, in ulteriori 40 province: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta,



Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Massa Carrara, Messina, Milano, Mantova, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia.

I commi successivi intervengono sulle funzionalità delle commissioni INPS per la nuova modalità di valutazione, denominata "Valutazione di Base". In base al decreto in oggetto, il medico dell'INPS che presiede la Commissione può essere specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini e, nel caso in cui non sia disponibile un medico con le precedenti specializzazioni, può essere nominato come presidente un medico che abbia svolto attività per almeno un anno, al posto dei tre previsti dal D.lgs. 62/2024, in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale, non più solo dell'INPS.

Nel caso di valutazione di minori era, inoltre, prevista la presenza di almeno uno dei medici nominati dall'INPS che fosse in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona; ora, con le modifiche introdotte, tale figura può essere assente fisicamente, ma partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza mediante video-collegamento.

Inoltre, vengono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo n. 15 del D.lgs. 62/2024; pertanto, al termine della visita, la persona sottoposta ad accertamento non ha più la possibilità di richiedere che la commissione INPS trasmetta agli Ambiti Territoriali il certificato che attesta la condizione di disabilità e quindi dia avvio al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Solo successivamente, si potrà fare richiesta attraverso un apposito servizio telematico dell'INPS.

Infine, si prevede la possibilità per l'INPS di stipulare apposite convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza alle persone con disabilità.

Commento

Non possiamo che esprimere una forte e rinnovata preoccupazione in merito alla prossima estensione della sperimentazione della Riforma. Nei mesi scorsi abbiamo più volte evidenziato le numerose criticità emerse nei territori coinvolti, difficoltà che hanno inciso in modo particolare sulle persone più fragili, arrivando in diversi casi a compromettere l'effettiva esigibilità dei diritti.

La valutazione di base ha accentuato problemi che in alcune province erano già evidenti, e ne ha creati anche di nuovi: dal problema legato all'incremento dei costi del certificato medico introduttivo alla difficoltà di trovare un medico disposto a compilarlo; alle commissioni INPS, con la difficoltà di reperire medici di medicina legale, nonché con il problema di trovare sedi adeguate.

Il Governo, oltre ad estendere la sperimentazione ad altre 40 province, intende risolvere il problema dello scarso numero di medici legali sostituendoli con medici non specializzati nella materia, o con esperienze non adeguate. Una scelta che rischia di incidere negativamente sulla qualità delle valutazioni e degli accertamenti, con conseguenze dirette sulle persone più vulnerabili.

L'eliminazione della possibilità, per chi è sottoposto alla valutazione di base, di richiedere direttamente all'INPS la trasmissione del certificato e l'attivazione del progetto di vita, rinviando tale richiesta a un momento successivo, appare, di fatto, una misura volta a ridurre il numero delle domande di progetto di vita, con un effetto potenzialmente disincentivante per le persone interessate. A ciò si aggiungono le note difficoltà dei territori nell'attuazione concreta dei progetti di vita previsti dal D.lgs. 62/2024.

CGIL



**CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO**

Area Politiche per lo sviluppo

Come già evidenziato, il decreto in oggetto prosegue nel percorso tracciato dal D.lgs. 62/2024, senza tuttavia introdurre i necessari correttivi che la fase di sperimentazione avrebbe dovuto consentire di individuare e senza recepire le richieste e le proposte formulate dagli attori coinvolti, determinando così ulteriori difficoltà per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

Istruzione e Ricerca

Scuola (articoli 18 e 19)

Formazione docenti e accreditamento

Si modifica il sistema di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione continua dei docenti ampliando la platea degli enti accreditabili e superando requisiti consolidati come l'esperienza pluriennale, eliminando anche il riconoscimento automatico degli enti già accreditati. Viene inoltre rafforzato il ruolo del Ministero nella definizione dei criteri attraverso strumenti amministrativi.

Commento

Queste scelte rischiano di indebolire la qualità dell'offerta formativa e ridurre il pluralismo professionale, attribuendo un'eccessiva discrezionalità all'amministrazione a scapito delle prerogative contrattuali e del ruolo delle comunità professionali. La CGIL ribadisce la necessità di garantire il rispetto delle relazioni sindacali e di fondare il sistema su standard trasparenti e verificabili, evitando decisioni unilaterali.

Reclutamento docenti

Il testo recepisce una modifica significativa sugli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, consentendo l'inserimento anche degli idonei del concorso straordinario 2020, inizialmente esclusi. Viene inoltre introdotto un criterio di priorità territoriale che favorisce i candidati che hanno sostenuto il concorso nella Regione in cui chiedono l'inserimento. Gli elenchi saranno articolati in due sezioni, distinguendo tra candidati "locali" e provenienti da altre Regioni.

Commento

Si tratta di una misura che risponde a esigenze di maggiore equità e coerenza con i fabbisogni territoriali e che, per la nostra organizzazione, corregge una criticità evidente della norma originaria, considerando che il concorso straordinario 2020 rappresentava comunque una procedura selettiva, seppure svolta in condizioni emergenziali. Resta tuttavia aperto il tema più generale del precariato, che richiede interventi strutturali.

Mobilità

Il decreto introduce una novità rilevante in materia di mobilità, prevedendo la possibilità di assegnazione provvisoria anche per il ricongiungimento a genitori anziani, ampliando così le tutele familiari per il personale docente.

Commento

Si tratta di un primo risultato importante, che accoglie una richiesta avanzata con forza dalla nostra organizzazione. Il superamento dei vincoli alla mobilità per i docenti neoassunti rappresenta infatti da tempo uno dei punti centrali dell'iniziativa sindacale, a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della loro vita familiare.

Resta necessario proseguire nella direzione del pieno superamento dei vincoli alla mobilità, per garantire condizioni di lavoro più eque e sostenibili.

Riforma degli istituti tecnici

Il provvedimento conferma l'impianto generale, introducendo alcuni correttivi volti a garantire una distribuzione più equilibrata delle discipline nel primo biennio, anche al fine di evitare situazioni di soprannumerarietà.

Commento

Tali interventi non appaiono sufficienti a risolvere le criticità di fondo già evidenziate nel confronto parlamentare e nel dibattito istituzionale.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nel parere espresso sullo schema di riforma, ha infatti segnalato diverse problematiche, tra cui l'assenza di investimenti aggiuntivi e il rischio di impatti negativi sugli organici e sulla qualità dell'offerta formativa. In particolare, è stata evidenziata la riduzione di ore in alcune discipline, tra cui l'italiano nelle classi terminali, e la difficoltà di sostenere il nuovo assetto in un contesto di invarianza finanziaria.

Permangono infatti incertezze sulle tutele per evitare esuberi e soprannumerari, così come dubbi sulla gestione degli organici e sulla sostenibilità complessiva della riforma. La tempistica di attuazione appare inoltre troppo compressa rispetto alla complessità degli interventi richiesti.

A maggior ragione riteniamo necessario rinviare l'avvio della riforma e l'apertura di un confronto reale con le scuole e le organizzazioni sindacali. In assenza di correttivi strutturali, il rischio è quello di una riforma attuata in modo formale, incapace di rafforzare realmente la filiera tecnologico-professionale e potenzialmente negativa per la stabilità degli organici e la qualità del sistema.

ITS Academy

Si prevede la possibilità di utilizzare i laboratori anche da parte delle imprese al di fuori dell'orario delle attività formative.

Commento

La norma mira a generare risorse aggiuntive, ma solleva rilevanti criticità. Si rischia infatti di snaturare la finalità pubblica del sistema, consentendo l'utilizzo di infrastrutture finanziate con risorse pubbliche a vantaggio di soggetti privati e favorendo un possibile squilibrio a favore degli usi produttivi rispetto a quelli didattici.

La disposizione appare inoltre in potenziale contrasto con il quadro normativo vigente e con i vincoli del PNRR, che prevedono un utilizzo dei laboratori esclusivamente per finalità formative e non commerciali.

Personale ATA

Confermato il rinvio dell'attuazione del nuovo ordinamento professionale del personale ATA, già definito dal contratto collettivo nazionale. Si tratta dell'ennesimo slittamento che penalizza lavoratrici e lavoratori che attendono da anni il riconoscimento delle nuove aree professionali e delle relative progressioni.



Commento

Si tratta di una scelta grave, perché incide su materie già definite in sede contrattuale e ritarda l'applicazione di diritti acquisiti. Ancora una volta il personale ATA viene considerato una variabile organizzativa e non una componente essenziale del sistema scolastico.

Non è stata inoltre accolta la proposta avanzata dalla nostra organizzazione per lo sblocco delle immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, quasi 60 mila, inclusi quelli derivanti da progressioni di carriera. Una misura che avrebbe consentito di stabilizzare posti già finanziati e oggi coperti a tempo determinato.

Gli unici interventi previsti riguardano le scuole coinvolte nel dimensionamento, con risorse per incarichi temporanei pari a 19 milioni di euro. Misura condivisibile anche se limitata nel tempo e nell'entità, che non affrontano in modo strutturale le esigenze di stabilizzazione e valorizzazione del personale ATA.

Università, ricerca e AFAM (articoli 20, 21 e 21 bis)

Afam

Il decreto introduce alcune misure finalizzate a sostenere l'attuazione degli interventi PNRR e a garantire il completamento dei progetti in corso. In particolare, viene incrementato il Fondo ordinario per gli enti di ricerca con uno stanziamento di circa 22,5 milioni di euro per il 2026 e si prevede un finanziamento strutturale per i dottorati AFAM, pari a 17 milioni annui dal 2026 al 2031.

Commento

Su quest'ultimo punto, la nostra organizzazione esprime un giudizio positivo: si tratta di investimenti che consentono di dare continuità alla programmazione dei dottorati di ricerca nelle istituzioni AFAM, avviata già dall'anno accademico 2024/2025.

Tuttavia, a fronte di questo intervento, emerge con forza la necessità di accompagnare tali misure con investimenti sugli organici. È prioritario avviare percorsi di stabilizzazione del personale precario, anche in vista dell'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale prevista dal d.P.R. 83/2024.

Parallelamente al rafforzamento dei dottorati, è inoltre necessario garantire continuità agli investimenti in tutte le attività di ricerca del settore AFAM, proseguendo il lavoro avviato con il PNRR e con i programmi PRIN. In questa prospettiva, diventa fondamentale sostenere e qualificare l'attività di ricerca in tutte le 102 istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, assicurando il rispetto di criteri e standard qualitativi di livello europeo.

Ricerca

Il decreto interviene inoltre sui limiti di spesa per il personale di ricerca, consentendo maggiore flessibilità nel caso di contratti finanziati con risorse esterne, incluse quelle del PNRR.

Commento

Si tratta complessivamente di interventi che possono temporaneamente contribuire a migliorare alcuni aspetti del sistema e a sostenere la capacità di spesa degli enti, ma che non affrontano il nodo principale: il sottofinanziamento strutturale dell'università e della ricerca pubblica.

In particolare, resta irrisolto il tema della precarietà. Le misure introdotte ampliano la flessibilità nell'utilizzo dei contratti, ma non prevedono un piano organico di reclutamento e stabilizzazione del



personale. In un sistema già segnato da un'ampia diffusione del lavoro precario, il rischio è quello di consolidare modelli occupazionali instabili anziché superarli.

Negli ultimi anni università ed enti di ricerca hanno subito una progressiva riduzione delle risorse e del personale, con effetti evidenti sulla qualità della didattica, sulla capacità di ricerca e sull'accesso al diritto allo studio. In questo contesto, interventi limitati e in larga parte finanziati attraverso la riallocazione di risorse già esistenti rischiano di avere un impatto temporaneo.

Serve un piano straordinario di investimenti e di reclutamento stabile, in grado di rafforzare strutturalmente il sistema universitario e della ricerca e di garantire prospettive certe alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.

Sanità

Articolo 29 commi 3–8 **(Disposizioni sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi)**

Nelle more di una futura riforma organica della materia, non viene più attribuita alla COVIP la funzione di vigilanza sulla sanità integrativa, lasciando quindi invariate le competenze attualmente previste dalla normativa vigente.

Viene inoltre introdotto, fermo restando quanto già stabilito dalla legislazione vigente, un obbligo di trasparenza per tutte le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa – comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale – operanti in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei rispettivi familiari, con esclusione dei soggetti assicurativi.

A partire dal 2026, tali soggetti sono tenuti a redigere e pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio e le relative relazioni, contenenti in particolare:

- a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;
- b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;
- c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;
- d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;
- e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
- f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;
- g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;
- h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'impossibilità di iscrizione, rinnovo o permanenza nell'anagrafe istituita presso il ministero della Salute, nonché la perdita delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Commento

Il Governo sembra aver preso atto della complessità della materia e dell'attuale quadro normativo, rinunciando, almeno per il momento, all'introduzione di un nuovo sistema di vigilanza.

Il nuovo obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci rappresenta un elemento che potrebbe evidenziare le differenze tra i diversi soggetti operanti e, in particolare, far emergente le specificità dei fondi di origine sindacale.

Permangono inoltre alcune criticità:

- *l'interpretazione chiara e omogenea dei criteri e delle informazioni richieste nei bilanci da pubblicare.*



- *le tempistiche previste (tre mesi dalla chiusura dell'esercizio) appaiono incoerenti rispetto ai tempi ordinari di approvazione dei bilanci e di trasmissione dei dati all'anagrafe dei fondi presso il Ministero della Salute;*
- *non risultano chiare le conseguenze in caso di inadempienza da parte dei soggetti non iscritti all'Anagrafe.*

**Articolo 2, commi 21-septies-21-decies
(Procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale)**

Per l'attuazione, in parte, della Missione 6 "Salute" - PNRR e per la riduzione delle liste di attesa, viene previsto il reclutamento del personale attraverso la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori - comparto e dirigenza di tutti i ruoli con rapporto di lavoro flessibile.

L'articolo distingue due modalità per l'assunzione a tempo indeterminato, valorizzando l'esperienza già maturata:

- *riserva nei concorsi: si prevede una riserva di posti (fino al 50%) per chi ha maturato 18 mesi di servizio negli ultimi 5 anni. È prevista l'inclusione dei contratti di lavoro flessibili compresi i Co.Co.Co;*
- *procedura selettiva: procedura di stabilizzazione per chi ha 24 mesi di servizio continuativo, a patto che il primo ingresso sia avvenuto tramite una procedura concorsuale.*

Le procedure devono attivarsi entro il 31 dicembre 2026.

Il reclutamento non può superare il 30% dei posti programmati nel triennio.

Commento

Si ritiene positiva la disposizione, fermo restando la contrarietà al comma 21-decies che prevede la classica clausola della "invarianza finanziaria" (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Ciò significa che gli enti possono assumere solo se hanno le risorse già stanziare nei loro bilanci e nei tetti di spesa sul personale di ciascuna regione. Si tratta di limiti di spesa che chiediamo da anni di superare perché impediscono di poter effettuare le assunzioni necessarie a garantire standard organizzativi e di personale adeguati per i servizi pubblici e in particolare per la sanità: del tanto sbandierato superamento dei tetti di spesa declamato dal Governo a gran voce ancora non si è visto alcun effetto concreto.

**Articolo 4, commi 4-bis-4-ter
(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)**

La modifica estende (fino alla fine del 2027) il periodo temporale di applicazione della disciplina che - in via transitoria - ha elevato da 70 a 73 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN.

*Commento*

Scelta grave, che disapproviamo totalmente. Dimostra il fallimento delle politiche sul personale. Riteniamo sbagliato che per sopperire alla carenza dei medici l'unica soluzione che la politica trova è quella di trasformare il pensionamento in un'opzione facoltativa e sempre più lontana.

Articolo 4-bis***(Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)***

L'articolo punta sull'implementazione della tecnologia attraverso servizi di telemonitoraggio e teleconsulto per la presa in carico dei pazienti oncologici a casa. Si tratta di un ulteriore stimolo per le Regioni alla realizzazione dei progetti già finanziati per le reti di prossimità. Non prevede risorse aggiuntive ma, come detto, vuole spingere le Regioni a usare gli strumenti del PNRR (telemonitoraggio e teleconsulto) specificamente per l'oncologia.

Assegno Unico e universale per i figli a carico

Articolo 7 bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

La norma che ha istituito l'Assegno Unico Universale "(...) viola il diritto dell'UE, in quanto non tratta i cittadini dell'UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta, inoltre, qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari (...)" Lo ha affermato la Commissione europea che, nel febbraio del 2023, ha avviato la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Prevedere che non possano beneficiare della prestazione i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno due anni o i cui figli non risiedono in Italia, va contro il diritto comunitario.

Alle richieste di chiarimenti, le risposte fornite dall'Italia non sono state ritenute sufficientemente rilevanti dalla Commissione europea. Per questa ragione, nel luglio del 2024, quest'ultima ha deciso di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori degli altri Stati membri dell'Ue che esercitano il diritto alla libera circolazione in Italia, in particolare per ciò che concerne il riconoscimento delle prestazioni familiari. Secondo la Commissione europea, ciò costituisce una discriminazione e una violazione del diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Per questa ragione, su iniziativa del Governo è stato introdotto l'articolo 7 bis, che, nel modificare il D.Lgs. 231/2021 (artt. 1, 3 e 6), prevede quanto segue:

- i figli residenti in un altro Stato dell'Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente, potranno essere considerati parte integrante del nucleo familiare ai fini dell'erogazione dell'Assegno Unico Universale, in quanto compresi ai fini del calcolo dell'ISEE esclusivamente per l'AUU;
- viene eliminato il riferimento al diritto di soggiorno o al diritto di soggiorno permanente di cui in precedenza il familiare del cittadino Ue doveva essere titolare per accedere all'AUU;
- non è più previsto che il richiedente debba essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- in alternativa alla residenza e al domicilio in Italia, il beneficiario potrà far valere la titolarità di un contratto di lavoro subordinato o che eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e che sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente;
- l'erogazione dell'assegno unico e universale sarà commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia;
- per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.



Commento

La CGIL aveva sollecitato un intervento teso a tutelare tutti i lavoratori con i figli residenti all'estero. La modifica introdotta è sicuramente un passo in avanti ma non soddisfa fino in fondo. Nulla viene previsto per i figli residenti nei Paesi extra-Ue, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori che lavorano in Italia: i figli di un lavoratore/trice italiano/a, comunitario/a o extra-Ue non potranno essere considerati ai fini dell'erogazione dell'Assegno Unico Universale. La decisione – a suo tempo assunta e non modificata - è del tutto irragionevole perché il luogo di residenza dei figli dei lavoratori – anche italiani – che versano regolarmente le tasse e i contributi previdenziali in Italia, inciderà sul diritto all'Assegno Unico Universale. In questa stessa condizione si trovano i lavoratori frontalieri che entrano in Italia provenienti da paesi extra-Ue limitrofi (Svizzera, San Marino e Principato di Monaco); mentre, contestualmente, l'emendamento risolve i problemi in via definitiva per tutti gli altri frontalieri provenienti dai Paesi Ue. Una discriminazione a cui la CGIL ha chiesto di porre immediatamente rimedio con la modifica dell'emendamento proposto, nel senso di riconoscere la prestazione anche ai figli residenti nei Paesi extra-Ue. Inoltre, ci aspettiamo che le disposizioni applicative prevedano il riconoscimento retroattivo per coloro che sono stati illegittimamente esclusi dalla misura in questione.



Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali

L'articolo 30 comma 11 modifica l'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n.56. Con tale provvedimento era stato istituito uno "specifico e dedicato" Fondo per le Vittime dell'Amianto, finalizzato ad intervenire in favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali gestiti da tali società, o in favore dei loro eredi qualora i lavoratori siano deceduti, purché tali soggetti abbiano ottenuto una sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle società partecipate pubbliche, o abbiano sottoscritto con essa un verbale di conciliazione che attribuisca loro il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

Successivamente, ai lavoratori dipendenti delle società partecipate pubbliche addetti alla cantieristica navale sono stati equiparati quelli dipendenti delle ditte che hanno svolto lavori in appalto all'interno dei medesimi cantieri navali gestiti da società partecipate pubbliche.

Allo stesso Fondo possono accedere anche società partecipate pubbliche che debbano corrispondere un risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali ai lavoratori stessi (o loro familiari) in forza di sentenza di condanna o di verbale di conciliazione e che abbiano pagato il suddetto risarcimento, come chiarito anche dal decreto del ministero del Lavoro del 5 dicembre 2023.

Commento

In Italia esiste una sola società partecipata pubblica che abbia svolto attività nel settore della cantieristica navale, la FINCANTIERI S.p.A.

Quest'ultima, condannata o comunque tenuta a pagare un risarcimento al lavoratore o ai suoi eredi, con questo impianto legislativo riceve un mero "rimborso", a carico della fiscalità generale, parziale o totale di somme che essa sarebbe comunque tenuta a pagare in forza di un accertamento di responsabilità (sentenza di condanna o verbale di conciliazione).

Accessi agli atti presso l'INAIL (ente erogatore in base alla legge) dimostrano e certificano che l'unico soggetto che sinora ha presentato domande per accedere agli indennizzi del c.d. Fondo Vittime Amianto è proprio la società Fincantieri Spa, a conferma della effettiva finalità del Fondo.

Probabilmente, a causa delle indagini avviate in ambito europeo (risultano esposti presso la Direzione Generale della Concorrenza presso la Commissione Europea in materia di indebito aiuto di stato in violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza), fino ad oggi l'INAIL si è astenuta dall'effettuare alcun pagamento a favore della società FINCANTIERI S.p.A.

L'intervento legislativo attuale, con il D.L.19 febbraio 2026, n.19, intima termini perentori e cogenti all'Inail affinché provveda ad erogare gli indennizzi previsti dal Fondo Vittime Amianto.

Riteniamo che l'intero corpus normativo relativo possa rivestire plurimi profili di incostituzionalità.

Per la potenziale violazione dell'art.3 Cost., sotto il profilo della parità di trattamento delle persone che hanno contratto patologie asbesto correlate in ragione dell'attività lavorativa.

Infatti, il Fondo riguarda una sola società, ed i soli lavoratori dipendenti della stessa o che hanno prestato la loro attività come dipendenti di ditte appaltatrici nell'ambito dei cantieri navali gestiti da Fincantieri Spa. Sono tagliati fuori tutti gli altri lavoratori che non rientrano nella suddetta condizione lavorativa e/o legislativa.

Ulteriori possibili profili di incostituzionalità riguardano gli artt.32 e 41 della Costituzione.



Infatti, la normativa sul Fondo Vittime Amianto è volta a garantire un totale o parziale esonero dalle conseguenze economiche del proprio operato a una sola impresa che, se condannata, ha evidentemente eluso le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, così facendo, non ha ottemperato al principio costituzionale stabilito dall'art. 41, secondo cui l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Per concludere, l'impianto generale dell'art. 24, così come modificato dal decreto-legge 19/26, pur avendo in apparenza carattere previdenziale e assistenziale, in realtà non comporta alcun beneficio per la collettività né per i singoli individui e presenta profili di possibile violazione dell'art.32 Cost., che prevede la tutela della salute "come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività."



Trasporti

Trasporto ferroviario

Gare intercity

Le principali novità introdotte con il DI PNRR nei trasporti riguardano il trasporto ferroviario. Il punto più critico è sicuramente quello relativo alle gare intercity, in cui si prevede che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) avvii la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'ART.

Commento

Questa disposizione non tiene conto delle osservazioni che le Organizzazioni Sindacali hanno unitariamente presentato al Governo, alle Commissioni e ai Gruppi parlamentari, con le quali si chiedeva il lotto unico, la clausola sociale (richiesta anche da un ordine del giorno presentato dall'On. Casu venerdì 10 aprile alla Camera e bocciato), l'applicazione del CCNL, la tutela degli appalti e la formazione dei lavoratori, oltre alla possibilità di valutare l'affidamento diretto e non a gara del servizio. Permangono quindi le criticità e i rischi già espressi: mancanza di garanzie di continuità contrattuale, rischio di dumping salariale e normativo, potenziali differenziazioni nei livelli di sicurezza e formazione, effetti regressivi sul piano sociale, industriale e della qualità del servizio, compromissione dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale con criticità nel coordinamento operativo e nella gestione della sicurezza.

Altre disposizioni

Il trasporto ferroviario è interessato inoltre da un più generale approccio di liberalizzazione e maggiore rigore procedurale, in cui si rafforza il ruolo di ART, sia con riferimento al contratto di programma con RFI, sia con riferimento all'estensione dei suoi poteri dalle sole procedure di gara a quelle di affidamento, inclusi affidamenti diretti, in house e a operatori interni, sia per il settore ferroviario che per il TPL, derivante dagli obblighi sottoscritti dall'Italia per l'accesso ai fondi del PNRR.

Altre disposizioni che interessano il trasporto ferroviario riguardano il passaggio da una durata di 5 anni a una di 10 anni del documento strategico pluriennale della mobilità, sul cui merito questo decreto non entra, ma che la Categoria sta attenzionando per il processo parlamentare a cui quel documento è attualmente sottoposto.

La norma prevede poi che i progetti di fattibilità tecnica ed economica di importo pari o superiore a 50 milioni di euro debbano essere integrati con un'analisi costi-benefici a cura del MIT e si autorizza RFI a erogare ai soggetti affidatari dei lavori un'anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti: questi articoli rispondono alle previsioni normative già in essere in merito alla semplificazione delle gare di appalto per le grandi opere.



Trasporto pubblico locale

Con riferimento al trasporto pubblico locale, si evidenzia, come già sottolineato anche per il trasporto ferroviario, un attacco alla gestione pubblica del TPL, che si sostanzia attraverso il rafforzamento dei poteri di ART e l'estensione di alcuni principi e criteri dalle gare agli altri tipi di affidamenti (ricomprendendo l'affidamento diretto, o in house o gli affidamenti a operatori interni), con l'obiettivo politico di favorire il ricorso al mercato, promuovendo un modello che, nella realtà del nostro settore, è generalmente caratterizzato per minore solidità economico-finanziaria e quindi con rischi maggiori per la continuità occupazionale, la qualità del lavoro e la sicurezza.

In particolare, la norma prevede una modifica dei criteri per la ripartizione del Fondo TPL, estendendo la fattispecie che attiva il meccanismo sanzionatorio (riduzione delle risorse del Fondo TPL) dalle gare non conformi agli affidamenti non conformi. Le eventuali maggiori entrate delle sanzioni verrebbero comunque ripartite tra le altre Regioni, come già previsto dalla norma vigente, garantendo l'invarianza del saldo complessivo del Fondo.

Commento

Oltre alle problematiche già evidenziate, i problemi più specifici riguardano la "definizione" di non conformità (quali sono i criteri e chi li definisce) e alcuni profili di incertezza (su cui ci riserviamo senz'altro di approfondire la ricerca), riguardanti l'applicazione del criterio sanzionatorio (se si applica attraverso una mancata erogazione delle successive spettanze da ripartizione o se prevede un meccanismo di restituzione) e come può essere definito non conforme un affidamento quando è la stessa Autorità che segue le fasi di assegnazione dei servizi.

Settore marittimo

Norma interpretativa del Codice della navigazione

Per quanto riguarda il settore marittimo, il comma 5 dell'art. 10 dà un'interpretazione dell'art. 172-bis del Codice della navigazione precisando che il trasbordo del personale imbarcato tra unità appartenenti allo stesso armatore non determina la messa in disarmo dell'unità di provenienza, a condizione che resti ormeggiata.

Commento

Questa disposizione genera alcune preoccupazioni: fermo restando che la responsabilità dell'imbarcazione ormeggiata e senza equipaggio deve restare in capo all'Autorità marittima, abbiamo delle perplessità legate al fatto che la possibilità di lasciare sguarnita in regime di 172 bis un'imbarcazione, anche se all'ormeggio, potrebbe avere conseguenze negative sia in termini di sicurezza che in termini di impiego del personale.

Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (AGEMAR)

Il comma 1 dell'art. 11, inoltre, istituisce un sistema, denominato AGENMAR (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare) che favorisce l'interoperabilità delle banche dati pubbliche con conseguente passaggio al libretto di navigazione digitale.



Commento

Questa è una disposizione sicuramente positiva, che risolve molte delle questioni aperte: infatti, con la precedente modifica dell'art 328 del Codice della navigazione, operativa da quest'anno, viene meno lo status di atto pubblico per i contratti di arruolamento e per questo il libretto di navigazione, unicamente cartaceo, non viene più registrato presso la Capitaneria di porto. Questo, ad oggi, mette a rischio le informazioni riguardanti la prestazione di lavoro e i contributi previdenziali dei marittimi, che possono perdersi a seguito di smarrimento o deterioramento dello stesso. Il passaggio al libretto digitale risolve questo problema, ma non è esente da rischi: occorre, quindi, monitorare le disposizioni e gli atti tecnici di attuazione del provvedimento, con riferimento alle caratteristiche tecniche del sistema e alla collocazione e proprietà dei dati relativi ai lavoratori marittimi.

Fondi di coesione

Art. 28 comma 5 bis

(Programmi della politica di coesione 2021-2027 e utilizzo risorse rivenienti dalla riprogrammazione su obiettivi STEP)

Il comma 5 bis dell'articolo 28 prevede che le risorse del cofinanziamento nazionale, provenienti dalla riprogrammazione effettuata entro il 31 marzo 2025 su obiettivi STEP (Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa) dei programmi nazionali e regionali 2021 -2027 e che ha comportato un tasso di cofinanziamento UE più favorevole, fino al 100 per cento, possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari dei programmi nell'ambito dei cosiddetti Accordi per la coesione. In precedenza, vi era l'obbligo di utilizzare tali risorse sempre nell'ambito degli obiettivi STEP.

Commento

Su tutta la vicenda delle risorse dedicate a STEP permane una condizione di scarsa trasparenza, aggravata dalle recenti modifiche dei regolamenti UE che aprono alla possibilità di utilizzare tali finanziamenti anche per finalità di riarmo. La CGIL ribadisce la richiesta che nessuna risorsa dei fondi europei dedicata alla coesione venga distolta dagli obiettivi originariamente previsti, a partire dallo sviluppo territoriale, dalla riduzione delle disuguaglianze e dal sostegno alle comunità più vulnerabili. La flessibilità introdotta dal decreto, pur presentata come uno strumento di semplificazione amministrativa, rischia infatti di aprire ulteriori spazi a utilizzi distorti delle risorse comunitarie, in contrasto con i principi fondanti della politica di coesione europea.

Art. 28 commi 3 bis, 3 ter e 4

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Vengono introdotti una serie di interventi specifici e di piccola entità finanziati con i fondi FSC. In particolare:

- previsto un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici al fine di concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Le risorse sono ripartire in maniera eguale (1 milioni a testa annui) tra i due istituti;
- **incrementata l'autorizzazione di spesa** per la realizzazione di una **scuola primaria** nella frazione di Vena Superiore del comune di Vibo Valentia di 600.000 euro per il 2028, di 500.000 euro per il 2029 e di 500.000 euro il 2030;
- prevista l'assegnazione di **4,9 milioni** per il completamento del **Polo Scolastico Alta Val di Trebbia** nel comune di Bobbio (in provincia di Piacenza) e di **7 milioni** per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell'area dell'ex base NATO nel comune di Affi (in provincia di Verona). Questi interventi si aggiungono a quelli previsti nel testo iniziale del decreto-legge 19/26: **8,5 milioni** per il completamento del complesso denominato «**La Balzana**» situato nel comune di **Santa Maria la Fossa** (in provincia di Caserta); **7,2 milioni** per interventi di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel **comune di Statte** (in provincia di Taranto).

Pubblica amministrazione

Art. 2 comma 1-quinquies (Proroga incarichi personale enti territoriali)

Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, viene attribuita a comuni, province, città metropolitane e regioni la facoltà di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali dagli stessi conferiti, mediante il ricorso a risorse proprie di bilancio

Commento

La formulazione dell'emendamento dei relatori sconta il mancato superamento dei limiti posti per la durata degli incarichi oltre che il computo all'interno dei tetti di spesa di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che nei fatti ne sterilizza le possibilità applicative o riduce contestualmente la capacità assunzionale delle medesime amministrazioni.

Articolo 2, comma 21-bis (Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura)

Al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura in corso alla data del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026,

Commento

La norma inserita affronta in maniera assolutamente insufficiente un tema posto all'attenzione dei gruppi parlamentari anche con apposite proposte emendative. Il medesimo bacino di precari richiamati dalla norma ha visto i propri contratti scadere lo scorso 28 febbraio, nel silenzio assordante del Ministero nonostante le numerose sollecitazioni da parte della nostra organizzazione sindacale, anche con appositi comunicati stampa. Le gravi carenze di organico dell'amministrazione nonché le professionalità di questi lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione per ormai 30 mesi, ne rendono evidente la necessità di stabilizzazione, in particolare negli uffici presenti nelle 4 regioni del sud (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) dove prestano servizio. In questo senso, la proroga approvata dei loro contratti interviene fuori tempo massimo e soprattutto non dà alcuna certezza in merito alla stabilizzazione a tempo indeterminato di questo personale, rinviando tutto a data da destinarsi alla nuova scadenza dei loro contratti.

Articolo 2, comma 21-quater (Personale giustizia amministrativa)

Incrementato da 80 a 90 il numero di funzionari che il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli.

Commento

La norma introdotta determina un insufficiente incremento dei numeri programmati per la stabilizzazione del personale precario PNRR presso il Segretariato Generale della giustizia amministrativa. L'incremento di 10 unità di funzionari, seppure meritorio, lascia ancora fuori ulteriori 19 unità di funzionari e 26 assistenti. Nonostante gli straordinari risultati raggiunti dal personale reclutato per le finalità dell'attuazione delle linee progettuali del PNRR, con risultati analoghi raggiunti come per il personale precario che opera presso tribunali e corti d'appello per la giustizia ordinaria, il Governo sceglie di non investire e disperdere queste professionalità. Riteniamo un grave errore da correggere fintanto che ancora ci sia tempo prima della scadenza dei loro contratti il prossimo 30 giugno.

Articolo 16, comma 6-bis***(Istituzione di tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze)***

La disposizione prevede l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze di tre direzioni territoriali con sede in Milano, Roma e Napoli, presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania

Commento

Le modifiche introdotte nell'organizzazione del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, che prevedono l'istituzione di 3 direzioni generali macroregionali con afferenza e dipendenza delle corti di giustizia tributarie di secondo grado, determinata a invarianza di spesa e senza ponderare adeguatamente le ricadute sul personale, rischia di determinare una modifica sostanziale dell'attribuzione dei carichi di lavoro e più in generale delle attività lavorative, con evidenti ripercussioni sul benessere organizzativo, oltre che della conseguente valorizzazione professionale del personale senza un'adeguata partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori oltre che delle loro rappresentanze sindacali.

Articolo 25, comma 5-sexies***(Assunzioni personale del Ministero delle imprese e del made in Italy)***

La disposizione autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy ad assumere 40 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità.

Commento

La modifica riformula nei fatti una norma già presente nell'ultima legge di bilancio per l'anno 2026 in modo da renderne possibile l'attuazione. L'implementazione con un finanziamento dedicato dell'area delle elevate professionalità all'interno delle amministrazioni pubbliche è certamente un passo nella direzione giusta per l'attuazione del nuovo ordinamento professionale come definito dalla contrattazione collettiva, ma deve prevedere un'adeguata possibilità di accesso rivolta al

personale interno, nell'ambito della riserva di posti massima definita dai parametri costituzionali di accesso alla pubblica amministrazione.

Approfondimento

Il nuovo quadro finanziario programmatico del PNRR: le differenze con il quadro precedente

Il decreto-legge 19/26, convertito nella Legge 50/26, nel recepire le modifiche introdotte nella penultima rimodulazione del PNRR del 27 novembre 2025 modifica il quadro programmatico finanziario. In attesa della pubblicazione dello specifico decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che, peraltro, dovrà recepire l'ulteriore rimodulazione del 30 marzo 2026, è possibile fare il raffronto tra il nuovo quadro programmatico e quello precedente in base alle informazioni fornite dal [sito della Ragioneria Generale dello Stato dedicato al PNRR](#).

- 1) Si conferma il significativo spostamento di risorse dai nuovi progetti (€ -5.515.140.301,86) ai progetti in essere (€ +5.534.580.000,00). Come è noto, i "progetti in essere" sono progetti finanziati con risorse a valere sul bilancio dello Stato per investimenti avviati dall'Italia prima dell'approvazione del PNRR e inseriti nel Piano, in quanto coerenti con gli obiettivi e le condizioni del regolamento istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. La differenza di circa 19 milioni che incrementa l'ammontare complessivo del PNRR è a carico delle risorse nazionali.
- 2) Viene altresì confermata la costituzione di specifici fondi (*facility*) e la trasformazione in *facility* di investimenti già inseriti nel Piano, le cui risorse che potranno essere utilizzate come incentivi anche dopo il 2026:

Sub-Misura	Importo (in €)
Fondo Nazionale Connettività	733.402.818,00
Comparto degli Stati membri di InvestEU	500.000.000,00
Dispositivo per il parco agricolo	789.000.000,00
Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche (FNISSI)	1.000.000.000,00
Fondo per alloggi studenti	599.000.000,00
Creazione di imprese femminili	400.000.000,00
Sviluppo agro-voltaico	1.099.000.000,00
Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	795.000.000,00
Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare.	2.236.020.000,00

All'elenco sopra indicato occorre aggiungere 1,2 miliardi di euro per la Riforma denominata "Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia" e dedicati alla costituzione della società di noleggio di materiale rotabile denominata RoSco e 500 milioni di euro per finanziare il "Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)".

- 3) Vi è un forte incremento delle risorse dedicate agli incentivi diretti alle imprese con particolare riferimento a quelli che hanno ridotte condizionalità ambientali e/o sociali. L'esempio più

evidente è rappresentato dall'incremento di 4,7 miliardi di euro per l'investimento denominato "Transizione 4.0".

- 4) Vi sono tagli molto pesanti agli interventi relativi all'ambito sociale:
- percorsi di autonomia per persone con disabilità: -302.695.851,22 di euro;
 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta: -307.003.981,18 di euro;
 - superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura: -169.740.230,50 di euro;
 - potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES): -118.482.086,97 di euro;
 - ALMPs e formazione professionale: -876.161.117,64 di euro.
- 5) Si riduce il contributo globale all'obiettivo climatico del piano, che dal 39,5 % scende al 37,1% delle risorse.

Di seguito gli interventi più rilevanti per ciascuna missione.

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Riduzioni

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M1C1I1.04.03	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"	-199.335.949,00
M1C2I3.01.01	Piano Italia a 1 Gbps	-534.066.869,00
M1C3I4.02.01	Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	-163.000.000,00
M1C3I4.02.03	Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	-455.000.000,00
M1C3I4.03.04	Mitingodiverde	-3.000.000,00

Incrementi

Codice	Submisura	Incremento (in €)
M1C2I9.01.00	Misura rafforzata: Transizione 4.0	4.700.000.000,00
M1C3I4.03.01	Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation	2.340.000,00
M1C3I4.03.02	I percorsi Giubilari 2025	410.000,00
M1C3I4.03.03	La città condivisa	250.000,00

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Riduzioni

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M2C1I2.01.00	Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	-248.000.000,00
M2C1I2.03.00	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	-194.000.000,00
M2C2I1.02.00	Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	-1.404.500.000,00
M2C2I1.04.00	Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	-327.380.000,00
M2C2I4.01.01	Ciclovie Turistiche	-17.000.000,00
M2C2I4.02.00	Sviluppo trasporto rapido di massa	-279.000.000,00



M2C2I4.03.00	Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	-8.500.000,00
M2C2I4.04.02	Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale	-152.000.000,00
M2C2I4.05.00	Programma di rinnovo della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	-140.000.000,00
M2C2I5.01.A1	Tecnologie a zero emissioni nette	-2.300.000.000,00
M2C2I5.02.00	Idrogeno	-190.107.949,04
M2C3I3.01.00	Promozione di un teleriscaldamento efficiente	-82.000.000,00
M2C4I2.01.A1	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	-252.788.000,00
M2C4I2.01.A2	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato	-657.212.000,00
M2C4I4.01.00	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	-375.194.476,00

Incrementi

Codice	Submisura	Incremento (in €)
M2C1I1.01.00	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti e progetti 'faro' di economia circolare	264.000.000,00
M2C1I2.02.00	Parco Agrisolare	20.000.000,00
M2C1I3.04.00	Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	2.000.000.000,00
M2C2I1.01.00	Sviluppo agro-voltaico	7.949,04
M2C2I3.04.00	Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale	45.367.441,65
M2C2I5.01.B1	Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche	2.700.000.000,00

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile**Le seguenti submisure vengono eliminate**

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M3C1I1.05.00	Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	2.970.422.500,81
M3C1I1.06.00	Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	936.000.000,00
M3C1I1.07.00	Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	2.400.000.000,00
M3C1I1.09.00	Collegamenti interregionali	283.585.615,80

Viene istituita la seguente submisura

Codice	Submisura	Incremento (in €)
M3C1I1.10.00	Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali	6.590.008.116,61

Missione 4: Istruzione e ricerca

Riduzioni

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M4C2I3.03.00	Assegnazione di borse di dottorato in collaborazione con le imprese e promozione dell'assunzione di ricercatori da parte delle imprese	-150.000.000,00

Incrementi

Codice	Submisura	Incremento (in €)
M4C1I1.07.00	Borse di studio per l'accesso all'università	150.000.000,00

Missione 5: Inclusione e coesione

Riduzioni

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M5C1I1.01	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	-118.482.086,97
M5C1R1.01	ALMPs e formazione professionale	-876.161.117,64
M5C2I1.02	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	-302.695.851,22
M5C2I1.03	Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	-307.003.981,18
M5C2I2.02	Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	-169.740.230,50
M5C3I1.04	Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)	-299.815.089,12

Incrementi

Codice	Submisura	Incremento (in €)
M5C1I2.01.00	Servizio civile universale	300.000.000,00
M5C3I1.04.02	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	619.466.043,59
M5C3I1.04.03	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	6.929.045,53

Missione 6: Salute

Nessuna modifica

Missione 7: REPowerEU

Riduzioni

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M7C1I11.1	Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale	-80.000.000,00
M7C1I15.1	Transizione 5.0	-3.777.955.400,00
M7C1I15.1	Transizione 5.0	-22.044.600,00



M7C1I16.1	Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI	-165.000.000,00
-----------	---	-----------------

Misure eliminate

Codice	Submisura	Riduzione (in €)
M7C1I12.1.00	Strumento finanziario per lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni	-100.000.000,00
M7C1I06.1.00	Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti	-60.000.000,00
M7C1I09.1.00	Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR	-750.000,00

Incrementi

Codice	Submisura	Incremento (in €)
M7C1I18.1	Misura Rafforzata: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	240.000.000,00